



STATUTO

LA GIOSTRA DELLA FANTASIA

Associazione di Promozione Sociale ed Associazione Sportiva Dilettantistica

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione Promozione Sociale ed Associazione Sportiva Dilettantistica denominata " La Giostra della Fantasia ", identificata con il seguente acronimo **" A.P.S. - La Giostra della Fantasia - A.S.D. "**
2. L'Associazione ha sede in Genova, presso i locali di Via alla Chiesa di Prà 8 - secondo piano presso i locali di Villa De Mari – Genova e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita, nell'ambito dello stesso Comune, con semplice delibera del Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dalle norme vigenti in materia di associazioni di promozione sociale (legge 383/2000) ed associazioni sportive dilettantistiche (legge 289/2002), nonché dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si ispirano al rispetto dei principi della Costituzione Italiana e del Codice Civile, nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
4. L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.
5. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
6. L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria.

Articolo 2 – Scopo

1. L'Associazione ha lo scopo di promuovere attività di utilità sociale ed attività sportiva dilettantistica, attraverso la partecipazione e la solidarietà attiva per associati o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Intende favorire un processo di cittadinanza partecipata dove ciascun individuo possa trovare la dignità di uno spazio concreto e concettuale di confronto, per portare il suo contributo ad un effettivo miglioramento della qualità della vita del suo territorio.

2. Promuove e/o svolge attività di tipo educativo, culturale, sportivo, animativo, mutualistico, assistenziale, ricreativo e turistico ed ha la finalità di diffondere una cultura, della sportività, della lealtà, dell'accoglienza e dell'ascolto dell'altro, dello stare insieme gioioso e soprattutto rispettoso della persona nella sua singolare peculiarità.
3. Obiettivi dell'Associazione: favorire l'attività sportiva degli associati; favorire la partecipazione e l'iniziativa degli associati, il reciproco scambio, la valorizzazione e la promozione dei percorsi intrapresi; attenzione ai bisogni del territorio attraverso il dialogo costante con la popolazione, enti, associazioni esistenti, e porsi al servizio dello stesso attraverso le proprie attività e con i propri mezzi, nonché con l'ideazione di nuove proposte e possibili risposte ai bisogni di volta in volta emersi, nella coerenza e nel rispetto del presente Statuto oltre che nei modi consentiti dalla legislazione vigente.
4. L'Associazione potrà trarre le proprie risorse economiche per il suo funzionamento da quote e contributi degli associati, eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, della Regione, degli Enti locali e Istituzioni Pubbliche e dell'Unione Europea e organismi internazionali; prevede anche lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, comprese forme pubblicitarie, svolte in maniera ausiliaria, al fine del raggiungimento degli obiettivi istituzionali oltre che entrate da iniziative promozionali.
5. L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi del Coni, delle Federazioni Sportive, o Enti riconosciuti di Promozione Sociale a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione Stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.
6. In genere l'Associazione potrà:
 - a) gestire strutture sportive e ricreative, nonché organizzare manifestazioni ed iniziative sportive dilettantistiche, turistiche, ricreative aperte alla collettività, attuare progetti di tipo socio educativo e/o assistenziale;
 - b) allestire e gestire bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti o impianti in gestione, anche in occasione di manifestazioni.

Ovvero, più nello specifico:

- a) sviluppare e diffondere attività sportive dilettantistiche polivalenti e promuovere e/o attivare corsi sportivi, ludico sportivi e di attività motoria (o strettamente legata ad essa), laboratori didattici culturali, ludico ricreativi e di animazione per minori ed adulti;
- b) organizzare centri estivi e centri di vacanza, partecipare a campionati sportivi dilettantistici organizzati da Enti riconosciuti e/o altre associazioni sportive dilettantistiche;
- c) agevolare quando possibile gli spostamenti degli associati da e per le attività della

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'fm' and the other a stylized signature.

Associazione attraverso il trasporto degli stessi con gli automezzi di proprietà dell'Associazione o tramite terzi soggetti;

- d) gestire strutture pubbliche o private per minori, anziani e soggetti in condizione di svantaggio, nonché intraprendere iniziative sportive per soggetti diversamente abili;
 - e) supporto sportivo, educativo e scolastico, doposcuola, interventi pedagogici a sostegno degli insegnanti, proposte dell'extrascuola, nonché supporto per chi pratica attività sportiva dilettantistica;
 - f) attività affini e collaterali a quelle sopraelencate.
7. L'Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali o via web.
8. L'Associazione non ha fini politico partitici, religiosi o razziali.

Articolo 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 – Associati

1. All'Associazione possono chiedere di essere ammessi come associati sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari.
2. Tutti coloro i quali intendono entrare a far parte dell'Associazione devono presentare apposita domanda.
3. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo; il rigetto o l'accoglimento della domanda di ammissione deve essere motivato.
4. Contro la decisione motivata del Consiglio Direttivo di rigetto della domanda di ammissione è ammesso ricorso all'Assemblea.
5. In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa deve essere controfirmata dall'esercente la potestà di genitore. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né per causa di morte.



Articolo 5 – Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno nonché a rispettare le decisioni degli organi rappresentativi secondo le rispettive competenze.
2. Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
3. La quota associativa versata non può, in alcun caso, essere ripetuta o rivalutata.

Articolo 6 – Diritti degli associati

1. Gli associati in regola con la quota associativa potranno partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie. Avranno diritto di voto gli associati maggiorenni.
2. All'associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.
3. La qualità di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'eventuale regolamento interno.

Articolo 7 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) Decesso;
 - b) Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi dodici mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
 - c) Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d) Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera la proposta di espulsione da sottoporre all'Assemblea degli associati, previa contestazione degli addetti e sentito l'associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
 - e) scioglimento dell'Associazione;
2. L'espulsione dell'associato per gravi motivi ai sensi della lettera d), su proposta del Consiglio Direttivo, è deliberata dall'Assemblea degli associati; il provvedimento di espulsione specifica il fatto o i fatti che vengono addebitati all'associato espulso.

LM

3. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all' Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 8 – Organi

1. Gli organi sociali sono:
 - a) L'Assemblea generale degli Associati
 - b) Il Presidente
 - c) Il Consiglio Direttivo

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Articolo 9 – L'Assemblea: convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, formato dall'intera collettività degli associati; quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo, previa delibera, o da almeno un terzo degli Associati.
3. L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo nel Comune di Genova, idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. La convocazione deve riportare la data, l'ora ed il luogo della assemblea, nonché l'ordine del giorno, specificando se trattasi di prima o seconda convocazione.
4. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell' Associazione o da una persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno otto giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica, ovvero tramite pubblicazione almeno otto giorni prima della data della riunione, nel sito internet della Associazione.
5. L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
6. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano.



7. Il verbale dei lavori dell'Assemblea verrà redatto dal segretario dell'Associazione.
8. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
9. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario; copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 – Diritti di partecipazione

1. Partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti gli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Devono essere considerati regolari i versamenti delle quote sociali effettuati al momento della convocazione dell'Assemblea degli associati.
2. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto al voto; ogni associato ha diritto ad un voto.
3. Il diritto di voto è automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
4. Sono ammesse deleghe riferite a singole Assemblee purchè rilasciate per iscritto nei confronti di altro associato in calce all'avviso di convocazione; ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Presidente e da lui convocata, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo per l'anno successivo; ove particolari esigenze lo richiedano, potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) approvazione dei regolamenti interni;
 - b) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - c) nomina degli organi dell'Associazione, in particolare il Consiglio Direttivo ed il Presidente;
 - d) decisione del ricorso avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo di rigetto della domanda di ammissione;
 - e) adozione dei provvedimenti di espulsione nei confronti degli associati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d);



- f) altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza del Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti; la seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno della prima.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, secondo i modi ed i termini indicati nell'articolo 9 dello Statuto.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- a) modificazione dello statuto;
 - b) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – Modificazioni statutarie

1. L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare per le modifiche statutarie è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea; la seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno della prima.

Articolo 14 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli associati convocata in seduta straordinaria e validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto, e con l'approvazione con una maggioranza che rappresenti almeno il 40% degli aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, provvede alla nomina dei liquidatori e stabilisce, altresì, in ordine alla devoluzione dei beni residui in conformità con quanto previsto al comma 3; tali deliberazioni devono essere assunte con le maggioranze di cui al comma 1.
3. Il patrimonio residuo sarà interamente devoluto ad altre associazioni di Promozione

RM

Sociale ed Associazione Sportiva Dilettantistica operanti in identico o analogo settore.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di dodici.
2. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, il Vicepresidente ed il Segretario, con funzioni di tesoriere.
3. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. E' ammesso il solo rimborso delle spese documentate.
4. Il Consiglio Direttivo, salvo dimissioni o revoca, rimane in carica tre anni, sino all'approvazione del Bilancio, ed i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Può ricoprire cariche sociali l'associato maggiorenne, che non sia stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta tramite fax, posta elettronica, raccomandata spedita ai Consiglieri o consegnata a mano almeno cinque giorni prima della data della riunione. Nella convocazione deve essere indicato la data e l'ora ed il luogo della riunione, il quale deve avvenire nel Comune di Genova, nonché l'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con un preavviso di due giorni, tramite telegramma da inviare al domicilio del singolo consigliere.
7. Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito con la presenza totalitaria dei consiglieri in carica, sempreché tutti i Consiglieri dichiarino di essere a conoscenza dell'argomento oggetto di delibera.
8. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente o da chi, in sua vece, ha presieduto la riunione e dal segretario; lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16– Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compie tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea ed ogni altra attività od operazione necessaria per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione secondo le linee di indirizzo e le direttive definite

PM *A*


dall'Assemblea.

2. In particolare, i compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) delibera per la nomina il Vice-Presidente e del Segretario;
- b) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e a medio termine dell'Associazione;
- c) delibera sulle domande d'ammissione degli associati;
- d) determina l'importo delle quote associative;
- e) redige la relazione Consuntiva annuale della Associazione ed il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) delibera sulla convocazione delle assemblee ordinarie / straordinarie;
- g) redige l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) propone i provvedimenti di espulsione verso gli associati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), da sottoporre all'Assemblea.

Articolo 17– Sostituzioni di amministratori

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà dei membri del Consiglio, i rimanenti provvedono a sostituire il membro uscente con il primo dei candidati non eletti.
2. La nomina per sostituzione dovrà essere comunicata agli Associati;
3. Ove non sia possibile procedere ai sensi del comma 1, l'Assemblea deve essere al più presto convocata per procedere alla surroga dei consiglieri mancanti, ovvero alla riduzione degli stessi in misura non inferiore al numero minimo indicato nell'articolo 15.
4. I membri nominati in sostituzione dei consiglieri uscenti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.
5. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti; al verificarsi di tale eventi deve essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
6. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto, con successiva ratifica degli atti compiuti da parte del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 18– Il Presidente

1. Il Presidente, salvo dimissioni o revoca, rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile. Il Presidente dirige l'Associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
2. Ha la responsabilità generale dell'Associazione, compie gli atti e i negozi giuridici che impegnano la stessa; sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati
4. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando al più presto il Consiglio Direttivo per la ratifica degli atti compiuti.
5. Il Presidente è membro del Consiglio Direttivo, pertanto in caso di decadenza di cui all'articolo 17, comma 5, decade dalla carica anche il Presidente.
6. In caso di dimissioni del Presidente, sarà convocata, senza indugio, l'Assemblea degli Associati per la nomina del nuovo Presidente.

Articolo 19– Il Vicepresidente


1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo o dimissioni, per gli atti di ordinaria amministrazione, ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
2. Il Vicepresidente è membro del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Articolo 20– Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e tiene i libri verbali delle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario è membro del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Articolo 21– Risorse economiche e Patrimonio

1. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

Two handwritten signatures in black ink, one appearing to be 'LM' and the other a more stylized signature.

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
 - c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
 - d) contributi di organismi nazionali ed internazionali;
 - e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.
2. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili e immobili e da donazioni, lasciti o successioni. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione;
 3. Il patrimonio deve conservare, per tutta la durata dell'Associazione, una consistenza adeguata al raggiungimento dello scopo e a garantire i terzi nei loro rapporti con l'Associazione stessa.

Articolo 22– Il bilancio

1. Il Consiglio Direttivo redige la relazione Consuntiva annuale ed il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso, entro e non oltre 15 giorni prima della convocazione.

Articolo 23 – Anno sociale e finanziario

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2
 Atto registrato il 4 GEN. 2018, 29 SERIE 3
 Col pagamento di Euro 20000= *[Signature]*

Articolo 24 – Clausola compromissoria interna - Collegio arbitrale - Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria federale


1. Gli associati e gli atleti si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie (compreso il provvedimento di espulsione) che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, federali o associativi.
3. Relativamente all'attività sportiva dilettantistica, per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente i corrispondenti articoli dello Statuto e del Regolamento di giustizia del CONI.
4. In riferimento all'attività sportiva dilettantistica, l'Associazione, dal momento dell'affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione all'Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti del Coni e delle varie Federazioni affiliate.

Articolo 25 – Norma di rinvio


1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia di associazioni.

Il presente statuto è stato approvato dalla Assemblea Straordinaria degli Associati del 16 dicembre 2017.

Il Presidente



Il Segretario



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2
Atto registrato il 4 GEN. 2018 n° 29 SERIE 3
Col pagamento di Euro 200,00 e

